STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "NOVA TA People, Events, Future"

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione di Promozione Sociale denominata "NOVA TA People, Events, Future". Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Taranto. Per mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative, anche all'estero, e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata nel tempo e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. Articolo

Articolo 4 – Finalità

L'associazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nata dall'esperienza del volontariato dei XX giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, l'associazione si propone di:

- valorizzare, mantenere e sviluppare la cultura del volontariato sportivo e civile nel territorio jonico-tarantino e pugliese;
- promuovere la città di Taranto e il suo territorio attraverso l'organizzazione e il supporto a eventi sportivi, culturali e di interesse collettivo;
- costruire e gestire una comunità attiva di volontari qualificati, formati e motivati, disponibili per manifestazioni nazionali e internazionali;
- favorire la coesione sociale, l'integrazione e la partecipazione civica, con

particolare attenzione alle fasce giovanili e alle persone con disabilità;

- preservare e valorizzare la memoria storica e il patrimonio umano generato dall'esperienza dei Giochi del Mediterraneo 2026.

Articolo 5 - Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, comma 1 lett. t) CTS);
- educazione, istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento alla formazione dei volontari (art. 5, comma 1. lett. d) CTS);
- promozione della cultura, dell'arte e dell'attività ricreativa di interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. i) CTS);
- promozione e tutela dei diritti civili, con azioni a favore dell'inclusione sociale (art. 5, comma 1, lett. w) CTS);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (art. 5, comma 1, lett. k) CTS).

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle finalità statutarie, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tra queste, a titolo di esempio non esaustivo, l'associazione potrà organizzare direttamente o, anche in collaborazione con altri organismi di cui condivide gli scopi, manifestazioni e competizione sportive, culturali, turistiche e di interesse sociale.

Articolo 6 - Soci

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le persone

giuridiche, gli enti pubblici e privati, le associazioni e gli enti del Terzo Settore che condividono le finalità dell'associazione e si impegnano a realizzarle.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- Soci Fondatori, coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo;

- Soci Ordinari, coloro che aderiscono successivamente alla costituzione, previo accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo;

- Soci Onorari, personalità o enti che abbiano contribuito in modo rilevante alle finalità dell'associazione, nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri, fatta eccezione per le disposizioni specifiche previste per i Soci Onorari.

Articolo 7 - Ammissione

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo per iscritto, con l'indicazione delle generalità del richiedente, la dichiarazione di condivisione delle finalità associative e l'impegno a rispettare lo Statuto e i regolamenti interni. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. In caso di rigetto, il richiedente può ricorrere all'Assemblea entro 3° giorni dalla comunicazione del diniego.

Articolo 8 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee, esercitare il diritto di voto e accedere alle cariche sociali (i soci minori di 18 anni non hanno diritto di voto attivo e passivo);

- essere informati sulle attività e sulla situazione patrimoniale

dell'associazione;

- partecipare alle attività promosse dall'associazione;

- recedere dall'associazione con comunicazione scritta ai Consiglio Direttivo.

I soci sono obbligati a:

- rispettare il presente Statuto e i regolamenti interni;

- versare la quota associativa annuale nei termini stabiliti dai Consiglio Direttivo;

- non compiere atti contrari agli interessi e alle finalità dell'associazione.

Articolo 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso volontario, per decadenza (mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi, salvo giustificato motivo) o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all'interessato e può essere impugnato davanti all'Assemblea entro 30 giorni.

Articolo 10 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- l'Organo di Controllo (obbligatorio al superamento delle soglie di legge).

Articolo 11 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. E composta da tutti i soci e si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Si riunisce in sessione straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga

necessario, o su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- approvare e modificare lo Statuto (con voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti in sessione straordinaria).
- eleggere e revocare i componenti de Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'associazione;
- deliberare su ogni altro argomento d; carattere straordinario sottoposta alla sua approvazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e gestione dell'associazione. È composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;

- adotta i regolamenti interni;

- delibera sulle attività e i progetti dell'associazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte anno, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. E validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza semplice.

Articolo 13 — Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi sociali e adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 14 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Redige la relazione al bilancio consuntivo.

Articolo 15 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è composto da:

- quote e contributi degli associati;

- beni mobili e immobili acquistati o conferiti all'associazione;

- eredità, donazioni e lasciti testamentari;

- contributi dello Stato, di enti pubblici, di istituzioni private e di organismi

internazionali;

- proventi delle attività istituzionali, accessorie e strumentali;

- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;

- ogni altra entrata compatibile con le finalità del Codice del Terzo Settore.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 16 - Divieto dì distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 17 - Bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve essere depositato nel RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno, qualora ne abbia ottenuto l'iscrizione.

Articolo 18 - Volontari

L'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, e in ragione delle disponibilità personali. L'associazione assicura i volontari per i rischi

connessi allo svolgimento dell'attività ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 19 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 20 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Articolo 21 - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

L'associazione potrà richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale, al fine di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore e godere dei relativi benefici fiscali e giuridici.

Articolo 22 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), del Codice Civile e delle norme vigenti in materia di associazioni e di enti non commerciali.

Letto, confermato e sottoscritto in Taranto il 21/09/2026

Presidente:

Vice Presidente:

Segretario: